

ALLEGATO "A"



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA
UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Via Andrea Bafile, 73
Tel. 0861 719 342 – Fax 0861 719350

**Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.), per
le telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Modifiche**

Aaa Parole da cancellare

Aaa Parole da inserire

Principali riferimenti normativi

- D.M. 10 settembre 1998, n. 381 – Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
 - Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 - D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198 – Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 21 dicembre 2001, n. 443;
 - **D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche;**
 - Legge Regionale 4 giugno 1991, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni - Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche;
 - Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.09.1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
 - Deliberazione di Consiglio Regionale dell'1 marzo 2000 n. 153/16 - Linee guida di indicazione ai Comuni per la regolamentazione dell'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
-

Art. 1 - Principi generali

Premesso:

- che in carenza di adeguati studi scientifici non è possibile stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosità per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all'oggetto e che, pur tuttavia, non è possibile escluderne la pericolosità sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati;
- che in tale situazione, stante la assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell'uomo, è opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale in modo da far sì che, se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, per lo meno siano adottate tutte le cautele necessarie senza penalizzare le necessità produttive delle ditte che installano detti impianti.

Per quanto previsto dal presente Regolamento dovranno avere in tutti i casi priorità le norme più restrittive previste dalla normativa vigente e ci si dovrà ispirare ai principi di tutela della salute.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni-radiotelevisive, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Alba Adriatica.

Art. 3 - Definizione di impianto per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e di impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica

Per impianto per il servizio di telefonia mobile o “stazione radiobase” (S.R.B.) e per impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e

dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno.

La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare, ma devono comunque essere compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni, materiali, ecc. ritenuti più idonei. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpatisi in un unico circuito elettronico.

Sono oggetto del presente regolamento gli impianti come sopra descritti e ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.

Art. 4 - Regime autorizzatorio

~~L'installazione di impianti fissi e mobili, nuovi o degli impianti esistenti, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 5W, per gli impianti fissi, oppure inferiore a 7W, per gli impianti mobili è subordinata ad autorizzazione comunale con le modalità prevista dalla vigente legislazione.~~

~~L'installazione di impianti con potenze superiori a quelle specificate nel comma precedente è soggetta ad autorizzazione regionale, con le modalità prevista dalla vigente legislazione.~~

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

4. Copia dell'istanza viene inoltrata allo Sportello Unico, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissentente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

11. Considerata l'esiguità della superficie territoriale comunale e l'alta densità di abitanti, nel territorio comunale è esclusa l'installazione e l'esercizio di impianti con potenza superiore a 350W (*la motivazione è riportata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/2001*).

Art. 5 - Denuncia d'Inizio Attività e valutazione preventiva

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati dal precedente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dall'Ente, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

~~Per i nuovi impianti e la modifica dei parametri costruttivi di quelli esistenti, con regime autorizzatorio comunale, il Gestore del servizio di telefonia mobile dovrà provvedere a presentare al Comune una Denuncia d'Inizio Attività.~~

Al momento della presentazione della D.I.A., o almeno entro n. 10 giorni dal ricevimento, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

La Denuncia d'Inizio Attività deve contenere tutti i pareri o nulla osta necessari alla realizzazione dell'Impianto:

- Parere del Dipartimento Provinciale ARTA;
- Nulla osta Giunta Regionale o Comunale (per aree soggette a tutela Paesaggistica-ambientale);
- Nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (per aree soggette a vincolo idrogeologico);
- Altri eventuali pareri o nulla osta necessari in rapporto al sito d'installazione.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta, in tal caso il termine previsto per l'inizio dei lavori inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissentente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 - Denuncia d'Inizio Attività per nuove installazioni (o che comportano variazioni alle forme, alla potenza, alle caratteristiche qualitative e all'aspetto di impianti esistenti)

La denuncia deve necessariamente recare i seguenti dati:

a) Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti:

- anagrafici del richiedente;
- l'indicazione dell'opera da realizzare, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato (La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito).

b) Descrizione del terreno circostante:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

c) Caratteristiche radioelettriche dell'impianto (in modo dettagliato, completo e senza ambiguità).

d) Stime del campo generato:

risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica, forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

- volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
- Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Occorre: a) evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); b) effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile

riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

- e) Modalità di simulazione numerica (Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate).

Alla denuncia deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
2. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0);
3. Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
4. Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto;
5. Planimetria generale *ante operam* e *post operam* del progetto di impianto, su scala 1:500 o minore;
6. Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante (in caso di più frequenze di emissione i dati vanno rilasciati per ogni frequenza);
7. Previsione di impatto acustico ai sensi di legge.
8. Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
9. Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
10. Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
(Tutte le mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico)
11. Documentazione fotografica con planimetria specificante i punti di ripresa;
12. Studio di inserimento ambientale supportato da un'analisi paesaggistica di una vasta area circostante l'intervento (dovrà tenere conto della possibilità rendere il meno impattante possibile l'intervento proposto)
13. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante che: «l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
14. Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il Gestore si impegna a spostare l'impianto, a propria cura e spese, qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale, oppure a seguito dell'emanaione di norme che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, oppure a seguito dell'emanaione di norme che introducano ulteriori limiti di contenimento delle emissioni previste;

L'autorizzazione per le installazioni degli impianti è da considerarsi temporanea fino alla verifica delle caratteristiche elettromagnetiche ed acustiche.

Tale verifica potrà essere effettuata dagli Organismi pubblici di controllo una volta avvenuta l'attivazione dell'impianto che dovrà essere loro comunicata tempestivamente a cura del

Gestore, ovvero dovrà essere effettuata dal Gestore medesimo mediante perizia asseverata da produrre al Comune. La perizia, redatta da professionista abilitato, dovrà contenere una relazione sulle misure svolte che descriva in dettaglio:

- Condizioni di esercizio dell' impianto durante le misure;
- Posizione dei punti di misura;
- Tipologia di strumentazione utilizzata per le determinazioni;
- Valori di campo riscontrati per ciascun punto nelle attuali condizioni dell' impianto ed in quelle in cui fossero attivi tutti i canali previsti in progetto.

Decorsi 45 giorni dalla attivazione dell'impianto senza che sia stata effettuata la suddetta verifica, l'attivazione dell'impianto dovrà essere sospesa, fino all'effettuazione delle misurazioni sopraccitate.

Art. 7 - Interventi sugli impianti esistenti

Alla Denuncia d'Inizio Attività dovranno essere allegati:

1. relazione descrittiva nella quale si specifichi correttamente l'intervento per il quale si è presentata la D.I.A.;
 2. mappa in scala 1:1000-1:2000 del territorio con l'indicazione del punto di istallazione e con la zona circostante per un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
 3. dettagliata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 4. dichiarazione del progettista e del gestore che le opere da realizzarsi non comportano variazioni alle forme, alla potenza, alle caratteristiche qualitative e all'aspetto;
 5. preciso riferimento a precedenti provvedimenti autorizzativi (originario ed eventuali varianti);
 6. documentazione di cui al precedente art. 6, in quanto necessaria.
-

Art. 8 - Piano biennale di sviluppo

I Gestori dovranno fornire al Comune di Alba Adriatica, sotto il vincolo della riservatezza, il programma biennale di sviluppo delle loro reti di telefonia mobile corredata da planimetria generale del Comune in scala adeguata, contenente:

- l'ubicazione dei siti in servizio;
- l'ubicazione dei siti in cui dovranno essere installate nuovi impianti in riferimento al programma biennale.

Tale programma di sviluppo delle reti di telecomunicazione dovrà essere trasmesso al Comune di Alba Adriatica entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a tal fine copia del presente Regolamento dovrà essere inviata ai gestori interessati.

Con riferimento al suddetto programma di sviluppo, potranno essere apportate al medesimo, modifiche ed integrazioni che dovranno essere comunicate al Comune con periodicità annuale.

Art. 9 - Caratteristiche e collocazione degli impianti

Conformemente alle linee guida regionali (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 153/16 del 01/03/2000), gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza minima m. 60 da aree sensibili esistenti (in base alla destinazione dell'immobile) o previste quali edifici od aree ad uso della popolazione in età pediatrica (0 – 14 anni), ospedali e case di cura.

In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme legislative che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste.

E' preferita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.

E' altresì preferita la collocazione di nuovi impianti sui pali o tralicci già esistenti, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.M. n. 381/98, nonché a condizione che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo.

Si dovrà inoltre evitare che le strutture di nuovi impianti, qualora collocati sul territorio collinare, siano costituite da elementi impattanti o posti sui crinali.

I nuovi siti individuati nel territorio agricolo dovranno inoltre essere conformi alle direttive del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.). Al progetto dovrà essere allegato uno studio di inserimento ambientale supportato dall'analisi paesaggistica di una vasta area circostante l'intervento, e dovrà tenere conto della possibilità di mascherare il sito e tutte le opere accessorie anche con vegetazione locale. Non è comunque ammessa la creazione di nuove infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, ecc.) connesse al sito.

Il Comune di Alba Adriatica promuove una specifica iniziativa finalizzata a reperire, sul proprio territorio, siti di proprietà comunale aventi caratteristiche di conformità al presente Regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai Gestori.

Art. 10 - Piano delle verifiche

Il Comune di Alba Adriatica (attraverso l'Ufficio Ambiente) promuove, avvalendosi della consulenza tecnica dell'ARTA, un piano di verifiche derivabile dai piani di sviluppo presentati dai Gestori.

Art. 11 - Obiettivi di qualità

L'Amministrazione Comunale di Alba Adriatica potrà sottoscrivere protocolli d'intesa con i Gestori per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità:

- 0,008 A/m (induzione magnetica) e 3 V/m (campo elettrico) e 0,1 W/m² per le emissioni che interessano edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore.
 - 0,001 W/m² per le emissioni che interessano obiettivi sensibili.
 - limiti di pressione acustica conformi alla L. 447/95 e decreti applicativi, nonché D.P.C.M. 01-03-1991.
-

Art. 12 - Sicurezza

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo e una targhetta relativa ai dati dell' impianto.

Art. 13 - Risanamento

Qualora dalle verifiche effettuate si riscontrino superamenti dei limiti di esposizione prescritti, il Sindaco prescrive con apposita ordinanza al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento da attuare al fine del rispetto dei limiti e degli obiettivi, anche mediante rilocalizzazione. Se al superamento dei limiti concorrono più impianti i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato. In caso di dismissione dell'impianto,

per qualunque causa, il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla bonifica del sito ed al ripristino delle condizioni precedenti l'intervento.

Art. 14 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 309.874,14. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 22/02/2001 n. 36, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 103.291,38. In casodi recidiva la sanzione è raddoppiata.

Le suddette sanzioni sono irrogate dalle autorità competenti (individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni previste per la tutela dell'ambiente e della salute si applica la sanzione della disattivazione dell'impianto da due a quattro mesi.

Per violazioni urbanistiche si applicano le leggi di riferimento.

Art. 15 - Educazione sanitaria

L'Amministrazione Comunale collabora, di concerto con la ASL e ARTA competenti, all'organizzazione e gestione di campagne di educazione sanitaria per l'uso del telefono cellulare ai fini di prevenzione in ordine alla tutela della persona e della collettività dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, con priorità nelle scuole.

Art. 16 - Norme transitorie

I Gestori sono tenuti ad adeguare immediatamente gli impianti esistenti che risultassero non conformi ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge 22/02/2001 n. 36. Le installazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, autorizzate dall'Amministrazione Comunale, poste nelle vicinanze dei siti sensibili, di cui al precedente articolo 9, dovranno essere monitorate con cadenza semestrale. I Gestori dovranno fornire al comune di Alba Adriatica relazione dettagliata delle misurazioni risultanti dal suddetto monitoraggio.

Art. 17 - Norme finali

La presente disciplina prevale su eventuali normative comunali preesistenti ed entra in vigore dopo dieci giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni variazione legislativa comporta l'automatico adeguamento del presente regolamento.
